



Prot. n. 900 del 23 Novembre 2022

OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo”: Affidamento fornitura di n. 46 panchine smart bench modello Mira – CUP B49J21002820009 - CIG 9322709ED4

L'anno **2022**, addì 23 (ventitré) del mese di novembre, in Manduria (TA) presso la sede legale del GAL Terre del Primitivo scrl sono convenuti:

- la dott.ssa **Rita MAZZOLANI**, nella qualità di Responsabile Unico del procedimento dell'Intervento B1 e Direttore del GAL Terre del Primitivo - di seguito nel presente atto denominato anche “*Stazione Appaltante*”;
- la Sig/ra **Barbara Ann DUVALL**, legale rappresentante della società CANAVISIA SRL, nel prosieguo dell'atto anche “*Appaltatore*”.

I comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO CHE:

- con Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a.r.l. approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella seduta del 23/05/2018, si sono attribuite le funzioni di Responsabilità del Procedimento Amministrativo;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alle procedure di spesa riveniente dal presente è assegnato il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 9322709ED4;
- il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo, nella seduta del 17/03/2021, ha approvato l'Intervento B 1 con le relative procedure attuative;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n° 295 del 28/05/2021 è stato emesso il provvedimento di concessione degli aiuti in favore del G.A.L. Terre del Primitivo s.c.a.r.l. per l'Intervento 7.5 B 1 “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo”;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016;
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazione, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e di seguito denominato “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” e successive modificazioni e integrazioni;



- Il preventivo trasmesso dall'Operatore Economico CANAVISIA con pec del del 03/08/2022 acquisita agli atti del GAL 575 del 03/08/2022 per la fornitura di n. 46 panchine modello Mira smart bench;
- la conferma d'ordine n. 582 del 05/08/2022 trasmessa dal RUP all'Appaltatore con pec in data 05/06/2022;
- che risultano acquisiti, in quanto trasmessi direttamente dall'operatore economico, i seguenti documenti:
 - PASSOE di cui al CIG 9322709ED4
 - Garanzia fidejussoria pari al 10,00% dell'importo dello stipulando contratto
 - Polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi, con i limiti così come indicati nella bozza di contratto
 - Piano operativo di sicurezza
 - DSAN antimafia e familiari conviventi (di cui modelli in allegato)
 - Codice IBAN.
- che in riferimento all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. non è stato dato luogo all'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- che alla data odierna è decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (*stand still period*);
- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano il seguente contratto:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto. Tutti gli atti suindicati, e quelli richiamati nel presente Atto, si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto.

La S.A. affida all'Operatore Economico CANAVISIA SRL con sede in Via Kennedy, 24 10019 STRAMBINO (TO) P.IVA 11082050011:

che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di n. 46 panchine modello Mira smart bench, per come analiticamente descritto nel preventivo trasmesso con pec in data 03/06/2022 acquisita agli atti con 575 del 03/08/2022.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dalla S.A. per la corretta e regolare esecuzione del contratto è fissato in complessivi € **213.900 + IVA** a valere sui fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL" – SSL GAL Terre del Primitivo - Intervento B1 "Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo", approvato con DAG PSR Puglia 2014-2020 n. 295 del 28/05/2021.

Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, nonché il C.U.P. obbligatori ai fini del pagamento.

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Appalto.

ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio digitale presso l'indirizzo canaviasarl@pec.it. A tale domicilio verranno effettuate ritualmente le notificazioni e le comunicazioni per mezzo di posta elettronica certificata.

Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall'Appaltatore, dal Direttore Lavori si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa Appaltatrice.

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante, avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo.

A seguito di consegna presso i Comuni che saranno concordati di volta in volta con il RUP di parte delle panchine modello Mira smart bench, sarà emesso uno S.A.L., a cui il GAL provvederà con la liquidazione della fattura attraverso l'emissione dei relativi bonifici entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente: resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante acquisizione, da parte della S.A., del relativo D.U.R.C..

Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.

Ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare questa specifica dicitura: **PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Azione B, Intervento B 1 – CUP B49J21002820009 - CIG 9322709ED4** e, una volta effettuato il relativo pagamento, dovrà essere emessa quietanza liberatoria su modello che sarà trasmesso dal GAL.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL GAL

La S.A. si farà carico di ogni onere, relativi alle attività che l'Appaltatore dovrà svolgere, al fine di permettere il regolare svolgimento delle stesse senza aggravio dell'Appalto.

ARTICOLO 7 – TERMINE DI INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

La data dell'effettivo avvio della fornitura è fissata nel verbale di inizio della fornitura.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



ARTICOLO 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

Si dà atto che l'Impresa NON ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, l'intenzione di subappaltare, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., parte del servizio.

ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto, o previsti negli atti da esso richiamati, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia, denominata "garanzia definitiva" in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii, mediante Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da HDI Assicurazioni per un importo di **€ 26.095,80** (euro ventiseimilanovantacinque/80), pari al 10% per cento dell'importo del presente Contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo della fornitura.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la S.A. avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione.

Resta salvo per la S.A. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge. La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dagli obblighi di legge, ha presentato la seguente Polizza emessa da ALLIANZ SPA n. 500228759 emessa in data 21/02/2020 e con scadenza 21/02/2023, per i rischi di responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 2.500.000,00 per sinistro, persone o cose.

ARTICOLO 12 - VARIANTI

Qualsiasi variazione, modifica o addizione alla fornitura appaltata non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla S.A. nel rispetto della normativa sugli appalti; la violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della S.A., comporta che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

ARTICOLO 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore e la Stazione Appaltante hanno l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni sensibili in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.



ARTICOLO 14 – PERSONALE DIPENDENTE. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del Personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi stessi. Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 15 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di Piani di sicurezza. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la S.A. effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Appaltatore e, in caso di crediti insufficienti, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti per la realizzazione dei servizi.

ARTICOLO 16 – CONTROLLI, CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITA'.

Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della S.A., gli Organi preposti al controllo e le modalità degli stessi si intendono del tutto accettati dalle Parti.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione della fornitura, si procederà alla decurtazione dell'importo corrispondente al mancato servizio prestato.

È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La S.A. può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La S.A., fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità espressamente previsti nel presente Contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di forniture.

L'efficacia del presente Contratto è vincolata all'esito negativo delle Informazioni antimafia, attualmente "in istruttoria" sulla BDNA, motivo per cui in attesa delle informazioni prefettizie si sottopone il presente contratto ad apposita condizione risolutiva espressa ove dalle informazioni del Prefetto risultassero cause interdittive.

ARTICOLO 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA ED IN MATERIA PENALE.

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO.

L'Appaltatore dichiara che i pagamenti relativi al presente Contratto di Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, e ss.mm.ii.) di seguito indicato:

IBAN : IT76W0306930540100000075468

presso INTESA SAN PAOLO - Agenzia: IVREA - PIAZZA BALLA, 7

Intestatario del conto CANAVISIA SRL con sede in Via STRAMBINO (TO) alla Via Kennedy n. 24 Partita IVA 11082050011

e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono i seguenti:

- Sig/ra Barbara Ann Duvall nato/a a Pueblo (USA) il 31-10-1956, residente in Strambino Via Cavour n. 2 - C.F. DVLBBR56R71Z404X
- Sig/ra Marina Caione nato/a a Torino il 16-11-1962 residente in Strambino Viale Marconi, 9b - C.F. CNAMRN62S56L219J

L'Appaltatore si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria Controparte (subappaltatore/subcontraente) verso gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei sub-contraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'Appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico e ritenuto idoneo per la tracciabilità, sui conti appositamente dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare la seguente dicitura: **PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Azione B, Intervento B 1 – CUP B49J21002820009 - CIG 9322709ED4** e, una volta effettuato il relativo pagamento, dovrà essere emessa quietanza liberatoria su modello che sarà trasmesso dal GAL.;
- c) devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione espressa del presente Contratto;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



Regione Puglia

- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente Contratto: in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rinvia alle norme di cui alla Legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, dovranno essere applicati gli istituti previsti dalla Parte VI, Titolo I, Contenzioso - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione espressa della competenza arbitrale di cui all'art. 209 del citato Decreto. Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, fissando quale Tribunale competente quello di Taranto.

ARTICOLO 21 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano con espressa esclusione di ogni eccezione.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della presente clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con il GAL, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ARTICOLO 23 - PRIVACY

L'Appaltatore si impegna alla puntuale osservanza ad alla corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, in tema di Trattamento dei dati Personali e dichiara di essere direttamente responsabile di eventuali violazioni o comportamenti in violazione delle norme suindicate;



Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l'Europa investe
nelle zone rurali



dichiara e si impegna, inoltre, a trattare i dati di cui verrà in possesso per il solo fine esclusivo del servizio e ne assicura la custodia nei termini normativi.

All'avvio del servizio provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del *Trattamento* e del DPO.

ART. 24 - NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto d'Appalto è designato nella persona della Dott.ssa Rita MAZZOLANI, la quale dovrà provvedere, tra gli altri adempimenti, anche al rinnovo annuale delle informazioni antimafia e fino all'emanazione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi di quanto già comunicato precedentemente, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quelle per bolli, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è firmato digitalmente dai convenuti secondo le disposizioni dell'amministrazione digitale.

Questo atto consta di n° 9 (nove) facciate intere.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE CANAVISIA SRL :

(Sig.ra Barbara Ann Duvall)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Rita Mazzolani)
